



STUDIO LEGALE

Avvocato

CRISTINA SURICO

Via Matera n. 58 - c.a.p. 74014 Laterza-
cell.327/0121921 -3425980460 Fax 1782733254
e/ mail: suricocristina@yahoo.it - pec: surico.cristina@oravta.legalmail.it

TRIBUNALE DI BARI

**PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE
PROCEDURA FAMILIARE**

SECONDO IL COMBINATO DISPOSTO EX ART. 74 CO. 2 E EX ART. 66 D.LGS. N. 14/2019

IN SUBORDINE

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE CON PROCEDURA
FAMILIARE**

Nell'interesse dei signori:

-FIORE ORONZO, nato a Modugno il 10.02.1964, cf: FRIRNZ64B10F262X e TARULLI CARMELA, nata a Bari il 15.01.1968, cf: TRLCML68A55A662E, entrambi residenti in Bitetto (Ba) alla via Caduti sul lavoro n.12, ai fini del presente procedimento rappresentati, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. SURICO Cristina del foro di Taranto, nel cui studio in Laterza, via Matera n.58 (SRCCST81C44C136V) , eleggono domicilio.

L'avv. Cristina SURICO dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente n. di fax: +391782733254 o alla casella di posta certificata - surico.cristina@oravta.legalmail.it.

Ricorso- relazione sottoscritta dai sovraindebitati e dalle figlie FIORE EMILIANA e FIORE ARIANNA, per la finanza esterna

PREMESSO CHE,

- 1) l'art. 65 del Codice della Crisi (d'ora in avanti CCII) consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare al tribunale competente una proposta di concordato minore;
- 2) sono applicabili le norme previste dalla sezione II del capo IX del titolo V CCII - disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovra-indebitato;
- 3) i ricorrenti sono membri dello stesso nucleo familiare ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 14/2019;
- 4) gli istanti hanno depositato avanti l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Bari istanza per accedere alle procedure di composizione delle crisi di Sovraindebitamento;
- 5) è stato nominato quale Gestore della Crisi il DOTT. PIETRO MASCOLO;
- 6) gli istanti si trovano in situazione di sovraindebitamento ex art.2, COMMA 1 LETTERA C) C.C.I., ossia in "c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione



STUDIO LEGALE

AVVOCATO Cristina SURICO - via Matera, nr.58 - c.a.p. 74014 - Laterza (TA)

*Avv. Cristina Surico
Fior Oronzo
Fior Emilia
Fior Arianna*

La procedura familiare di ristrutturazione dei debiti si apre con il deposito della domanda di accesso innanzi al Tribunale competente. Nel caso in cui tutti i membri della stessa famiglia siano conviventi, il Tribunale sarà necessariamente quello in cui tutti hanno fissato la propria residenza o domicilio (art. 27, comma 3, lett. b del Codice). Nel caso in cui tutti i membri della stessa famiglia siano conviventi, ma alcuni di essi esercitino attività d'impresa, competente territorialmente sia il tribunale nel cui circondario è posta la sede legale o sede effettiva dell'attività (art. 27, comma 3, lett. a), sia il tribunale nel cui circondario è posta la residenza o il domicilio (art. 27, comma 3, lett. b), a scelta ai debitori. Qualora tutti i membri della stessa famiglia non siano conviventi ed abbiano residenza o domicilio in circondari diversi di Tribunale, è rimessa ai debitori la scelta di uno tra i vari tribunali astrattamente competenti.

I membri della stessa famiglia devono presentare un'unica domanda, corredata di tutta la documentazione prevista. La **proposta di ciascuno**, intesa come offerta e impegno che il debitore propone ai propri creditori, è invece **autonoma e differenziata**, in quanto deve essere rivolta in modo esclusivo ai propri creditori e basata sul proprio attivo, non essendo possibile confondere le masse attive e le masse passive. Così, ad es., se la procedura familiare viene avanzata da marito, moglie e figlio maggiorenne, unica sarà la domanda introduttiva e la documentazione allegata, ma differenziata sarà la proposta di ciascuno: il marito potrà proporre la soddisfazione dei creditori nella misura del 20%; la moglie nella misura del 30% ed il figlio maggiorenne nella misura del 50%, tenendo conto ciascuno del proprio attivo e del proprio passivo.

L'apertura della procedura avviene necessariamente per tutti i membri della famiglia, ed eventuali elementi ostativi per un singolo membro determinino l'inammissibilità del ricorso con riferimento all'intera procedura e, quindi, per tutti i membri della famiglia. Viene sempre nominato un unico OCC, il cui compenso dovrà poi essere ripartito tra i membri della famiglia in modo proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

L'unificazione della procedura non può spingersi sino a prevedere una votazione unica e indifferenziata di tutti i creditori dei diversi membri della famiglia, perché questo urta con il principio della separazione delle masse attive e passive, in applicazione del quale i creditori di ciascun membro devono votare separatamente dagli altri sulla specifica proposta loro rivolta. Non vi è, quindi, un'unica votazione, ma **distinte e separate** - seppure contestuali - **votazioni**. Ai fini dell'approvazione del concordato minore familiare è però necessaria l'approvazione di **tutte le proposte dei singoli membri della famiglia**, non essendo prevista alcuna regola che consenta di superare l'eventuale voto contrario dei creditori di un membro. Se, quindi, i creditori anche di un solo membro della famiglia rigettano la proposta loro sottoposta, si considera non approvato l'intero concordato minore familiare. L'unitarietà della procedura di riacquisto, poi, pieno vigore in fase di omologazione e revoca, in quanto i provvedimenti del tribunale hanno ad oggetto l'unica procedura familiare e, quindi, tutti i membri della famiglia.

Per tutto quanto non specificamente previsto, trova applicazione nella procedura di concordato minore familiare la disciplina dettata per la procedura di concordato minore singola.

2) PROSPETTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA:

1. FIORE ORONZO:

ENTE CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	OGGETTO
AER	15.166,86 con accesso a def. Agevolata (mentre la debitoria originaria e' di euro 27.233,89)	Cartelle AER
REGIONE PUGLIA	815,18	Tassa automobilistica
INAIL	231,54	premi
Comune di Bitetto	982,00	TARI
Ifis Npl Servicing S.p.A.	2.228,38	prestito/finanziamento
TOTALE: 19.423,96		

Inoltre sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti certificati:

AVVOCATO Cristina SURICO - via Matera, nr.58 - c.a.p. 74014 - Laterza (TA) -

Fu Arica

Fio Eilan

Fior Orzo

1. CRI, risultano segnalazioni presso DANUBIO SRL e PENELOPE SPV
2. CAI, soggetto non presente in archivio;
3. CRIF, risultano segnalazioni con Intesa San Paolo;

2. **TARULLI CARMELA: la signora TARULLI non presenta delle posizioni debitorie proprie.**
Inoltre sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti certificati:

1. CRI, risultano segnalazioni presso PENELOPE SPV;
2. CAI, soggetto non presente in archivio;
3. CRIF, risultano segnalazioni con INTESA SAN PAOLO;

3. **DEBITORIA CONGIUNTA:**

ENTE CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	OGGETTO
PENELOPE SPV	76.647,87	€ 68.327,98 per mutuo fondiario ipotecario; € 3.649,28 per prestito personale; € 4.670,61 per spese legali;
TOTALE: 76.647,87		

TOTALE DEBITI COMPLESSIVI: € 114.532,18, (S.E.O.) escluse spese derivanti dal compenso OCC ed Avv. Surico così di seguito specificati:

- OCC: 8.920,50 euro, come da preventivo in atti;
- AVV. SURICO: 7.528,63 euro, come da preventivo di massima in atti.

4) PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE FAMILIARE E PATRIMONIALE:

Il nucleo familiare è composto da:

- **FIORE ORONZO**, istante, nato a Modugno il 10.02.1964, cf: FRIRNZ64B10F262X;
- **TARULLI CARMELA**, istante, nata a Bari il 15.01.1968, cf: TRLCML68A55A662E;
- **FIORE EMILIANA**, figlia, nata a Grumo Appula (Ba) il 01.09.1997 - cf: FRIMLN97P41E223B;
- **FIORE ARIANNA**; figlia, nata a Bari (Ba) il 30.08.1999 - cf: FRIRNN99M70A662Z;

Nello specifico:

• **FIORE ORONZO**, a decorrere dal 18/12/2015 percettore di pensione INPS cat. INVCIV, in quanto dichiarato soggetto INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80).

Secondo quanto riportato negli ultimi cedolini paga percepisce un importo mensile di 1.227,34 €.

Secondo modello Obis-m rilasciato da INPS, ha percepito i seguenti importi:

- nel 2020 una PENSIONE LORDA COMPLESSIVA € 807,10, ovvero circa 9.685,20 euro annuali;
- Nel 2021 una PENSIONE LORDA COMPLESSIVA € 1.174,12, ovvero circa 14.089,44 euro annuali;
- Nel 2021 una PENSIONE LORDA COMPLESSIVA € 1.185,98, ovvero circa 14.231,76 euro annuali;

Fiore Oronzo
 Tarulli Carmela
 Fiore Emilia
 Fiore Arianna

Si evidenzia che nell'anno 2023 l'ammontare dell'indennità di accompagnamento è pari ad euro 527,16 sulla somma di euro 1227,34, (come dai cedolini in atti), pertanto al netto l'importo a titolo di pensione di invalidità/inabilità è pari ad euro 700,18 nonché euro 527,16 a titolo di indennità di accompagnamento. Si osserva, dunque che l'entrate economiche mensili dei sovraindebitati e, nel caso di specie del solo FIORE, non possono essere considerate come attivo nella valutazione dell'alternativa di liquidazione, infatti secondo Decreto Aiuti Bis convertito in Legge in vigore dal 22 settembre 2022, e quindi anche per il 2023, ha alzato il tetto entro cui vige il divieto di pignoramento delle pensioni a 1000 euro; non solo, come nel caso che qui ci occupa le pensioni di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale non sono pignorabili in quanto sono prestazioni economiche aventi carattere assistenziale, cioè sono prestazioni che hanno lo scopo di aiutare i cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico e che sono stati riconosciuti invalidi civili, ciechi civili e sordi da parte delle preposte commissioni mediche.

• **TARULLI CARMELA**, casalinga. Come si evince da estratto contributivo allegato non ha mai svolto attività lavorativa. Solo nel periodo 2020-2022 ha percepito Reddito di Cittadinanza con importi variabili dai 200,00 ai 1.100,00 euro. Alla data attuale non lavora e non percepisce alcun reddito.

• **IORE EMILIANA**, figlia, impiegata come collaboratrice con contratto di co.co.co. Presso la Medcontact solutions dal 05.10.2022; percepisce un importo mensile di circa 800,00 euro.

• **IORE ARIANNA**, figlia, impiegata come commis di bar dal 01.03.2022, percepisce un importo mensile di circa 715,00 euro.

Pertanto, alla data attuale le entrate complessive del nucleo familiare ammontano a circa 2.742,43 e euro mensili derivanti dalla pensione percepita dal signor Fiore (non pignorabile , in quanto di natura assistenziale) e dagli stipendi delle due figlie.
A fronte di tali entrate, si precisa che le spese mensili sostenute dal nucleo familiare ammontano a circa 1.515,68 euro.

Le istanti sono titolari dei seguenti beni:

• **BENI MOBILI REGISTRATI:**

Gli istanti non sono intestatari di alcun bene mobile registrato.

• **CONTI, CARTE, ASSICURAZIONI, ECC.:**

- Il signor Fiore risulta contraente di polizza ProteggiMutuo multirischio n.30074307610 con Intesa san Paolo Vita, con data decorrenza 13.10.2010 e data scadenza 31.12.2030 con capitale assicurato iniziale pari a 59.000,00 euro e capitale assicurato al 31.12.2022 di 26.390,71 euro, premi versati alla decorrenza pari a 2.842,62 euro. Si precisa che le polizze TCM sono prodotti di puro rischio che garantiscono, fino alla scadenza, unicamente il pagamento di un capitale ai Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato e non prevedono il riscatto di quanto versato.
- Presso Postelitaliane sussistono le seguenti posizioni:
 - Conto corrente nr. 1046060313 con saldo al 31.3.23 di € 13,69 intestato a Fiore Oronzo;
 - Deposito a Risparmio nr. 48824114 con saldo al 31.3.23 di € 2,14 intestato a Fiore Oronzo;
 - Polizza vita nr. 10001165913 intestata Fiore Oronzo;
 - Deposito a risparmio nr. 38026363 con saldo al 31.3.23 di € 3,98 intestato a: Tarulli Carmela ed altri due soggetti;
 - CARTA RDC nr. 5338701500582106 intestata a Tarulli Carmela.

Per Or

Per O. C. C. E.

For E. C. C.

Per Avv.

BENI IMMOBILI:

Gli istanti sono **CONTESTATARI** dei seguenti immobili:

-iscritti al Catasto urbano del comune di Bitetto:

DESCRIZIONE IMMOBILE	FG.	PART.	SUB.	RENDITA	CAT.	CLASSE	CONS.
Comune di Bitetto, VIA CADUTI SUL LAVORO n. 12 Piano 2	21	568	6	Euro 497,09	A/2	3	5,5 vari - 112 m ²
Comune di Bitetto, VIA CADUTI SUL LAVORO n. 14 Piano S1	21	568	14	Euro 27,89	C/6	4	18m ² - 20 m ²

Immobili di proprietà per 1/2 di Fiore Oronzo e per 1/2 di Tarulli Carmela in comunione dei beni.

Tali immobili sono oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Bari: RGN. 94/2020 Giudice Ruffino Antonio.

Secondo l'elaborato peritale del ctu nominato ing. Giorgio Splendorio e redatta in data 20.09.2021, gli immobili sono stati valutati per complessivi 114.650,00 euro, di cui 12.150,00 per il box auto e 102.500,00 per l'appartamento.

Pertanto, la vendita senza incanto che si terrà in modalità asincrona, fissata per il 21/06/2023 ore 11:00 ha come prezzo base € 114.650,00 e offerta minima di € 85.988,00.

La signora TARULLI e altresì titolare dei seguenti beni immobili:

DESCRIZIONE IMMOBILE	FG.	PART.	SUB.	RENDITA	CAT.	CLASSE	CONS.
Comune di Bitetto, VICO SECONDO GELSO n. 1 Piano S1 - T	17	22	1	Euro 39,97	C/6	3	43m ² - Totale: 60 m ²
Comune di Bitetto, VICO SECONDO GELSO n. 1 Piano T			2	Euro 14,10	C/6	4	13m ² - Totale: 18 m ²
Comune di Bitetto, VICO SECONDO GELSO n. 1 Piano P.1 - 2 - 3			1	Euro 188,51	A/3		5,0 vari- Totale: 217 m ² Tutte le aree scoperte e**: 212 m ²

Immobili di proprietà per 1/12 di Tarulli Carmela.

Secondo perizia redatta dall'Agenzia immobiliare Giamone in data 08.03.2023 il valore complessivo degli immobili sopra descritti ammonterebbe a circa 96.840,00 euro. Tenendo in considerazione il valore della quota parte di cui la signora Tarulli è titolare, questo ammonta a 8.070,00 euro.

Pertanto, alla data attuale, il valore complessivo dei beni immobili, per le quote parti degli istanti, ammonta a **122.720,00 euro**, ovvero: -euro 57.325,00 per la parte del signor Fiore -euro 65.395,00 per le parti di spettanza della signora Tarulli.

5) SPESE DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE:

Spese familiari (come da autocertificazione)

Fiorina

San Di Carmela

Fiorina

Pa

Anna

A causa, dunque, dell'incapacità di riuscire a trovare nonchè a mantenere per lunghi periodi una attività lavorativa che gli garantisse una entrata fissa e dovendo mantenere da solo una famiglia di quattro persone, molto spesso l'istante si è visto costretto a dover scegliere tra il far fronte alle spese mensili quali utenze, alimenti, spese scolastiche, ecc ed il pagamento delle imposte dovute nonchè delle rate del mutuo. E infatti, proprio il mancato pagamento delle rate del mutuo che porta gli istanti ad una grave situazione di sovraindebitamento. I signori Fiore-Tarulli contraevano mutuo nel 2001 per l'acquisto della casa che hanno poi adibito ad abitazione principale del proprio nucleo familiare. Tale mutuo prevedeva una rata semestrale di più di 3 milioni delle vecchie lire, cui gli istanti potevano, all'epoca, far fronte. Purtroppo, a causa delle motivazioni sopra descritte, gli istanti non sono più stati in grado ed infatti, chiedevano una rinegoziazione del mutuo, che veniva concessa, prevedendo una rata mensile di 200,00 euro. Gli odiermi debitori vi hanno fatto fronte per un po', fino a quando le condizioni di salute del signor Fiore non si sono talmente tanto aggravate tale da rendergli impossibile svolgere l'attività lavorativa e dovendo, prima far fronte alle spese

di compiere gli atti quotidiani e con handicap grave, riconoscendogli pensione di invalidità con TOTALE e permanentemente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado renale cronica V stadio in trattamento dialitico, per cui gli verrà riconosciuta la posizione di INVALIDO con patologia. Infatti, come da verbale INPS successivo l'istante, a decorrere dal 2016 risulterà affetto da malattia improvvisamente, nel periodo fra il 2005 e il 2016 il signor Fiore scopre di essere affetto da una grave causa del requisito età avanzata per lunghi periodi. Ma la situazione degenera irrimediabilmente quando assunto e a mantenere una posizione lavorativa stabile anche per l'assenza di agevolazioni per l'assunzione a proprio nel periodo di crisi economica globale a cavallo tra il 2008 e il 2009, l'istante ha faticato ad essere proprio nucleo familiare allora composto da due figlie minorenni e dal coniuge casalinga. Trovandosi però, successivamente, l'istante ha cercato di svolgere vari e saltuari lavori dovendo, comunque, sostenere il stato sopratutto dalle imposte, contributi, ecc. che erano maggiori rispetto alle proprie entrate. Vi è che attività "FIORE IMPIANTI DI FIORE ORONZO", risulta essere cessata, in quanto il signor Fiore è cessata nel 2009.

denominata "FIORE IMPIANTI DI FIORE ORONZO", quale titolare dell'omonima ditta (p. iva IVA titolare di impresa individuale con attività di INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI Il signor Fiore, invece ha sempre svolto attività lavorativa come elettricista in forma individuale essendo casalinga, occupandosi della cura e gestione della casa e della famiglia.

Il nucleo familiare degli istanti è sempre stato monoreddito. La signora Tarulli, infatti, non ha mai svolto attività lavorativa (come evincibile dall'estratto contributivo allegati), pertanto, e' innocuata, svolgendo la prima casa, per i motivi che si andranno ad illustrare di seguito

soprattutto nella sopravvenuta incapacità di far fronte alle rate del mutuo contratto per l'acquisto della

6 CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO:

Generi Alimentari	€600,00
Condominio	€40,00
Utenze Domestiche	€209,10
Rc Auto e Bollo e carburante	€306,08
Imposte Enti Locali	€30,50
Imprevisti	€200,00
Vestario	€100,00
Spese Mediche	€30,00
Totale	€1.515,68

Fin Ono
 Leo D.
 Carlo
 Fiore
 C. Oronzo
 Tarulli
 Avv. Surico

strettamente di sostentamento familiare non solo per riuscire ad ottenere gli emolumenti a titolo di pensione ha dovuto attendere i tempi amministrativi di istruttoria e liquidazione

Alla data attuale la situazione familiare sembra essersi stabilizzata, grazie all'occupazione delle di loro figlie diventate maggiorenni ed avendo una occupazione.

Il signor Fiore, infatti, percepisce una pensione di invalidità seppur a titolo assistenziale e non pignorabile che gli consente di far fronte almeno alle spese familiari nonché alle utenze, alle imposte comunali, ecc. Inoltre, la signora Tarulli, nel periodo a cavallo fra il 2020 ed il 2022 ha percepito il reddito di cittadinanza, prima per 1.200,00 euro e poi per importi di circa 200,00-300,00 euro, che comunque permettevano di contribuire alle spese familiari. Alla data attuale le due figlie, essendo diventate maggiorenni, hanno entrambe un posto di lavoro che permette loro di far fronte autonomamente alle proprie spese nonché di aiutare i loro genitori quando vi è necessità. Alla luce di questa situazione economica migliorata gli istanti intendono accedere a tal procedura di sovraindebitamento con l'aiuto e quindi l'apporto economico esterno delle figlie al fine, contemporaneamente di liberarsi di tale situazione debitoria che ormai da molto tempo grava sulle loro vite e su quelle del proprio nucleo familiare, e contemporaneamente far fronte ai debiti contratti, che non per loro volontà, non sono stati in grado di adempiere.

Inoltre, con l'accesso a tale procedura, i coniugi voglio, per il bene anche delle loro figlie, salvare la propria casa che oggi è sottoposta a procedura esecutiva immobiliare con asta fissata per il prossimo 21 giugno.

Alla luce di quanto fin qui esposto, quindi, si deduce facilmente come la grave situazione di sovraindebitamento in cui gli istanti si sono venuti a trovare non dipende strettamente dalla loro volontà, ma da una serie di situazioni lavorative, economiche e di salute che gli istanti hanno dovuto affrontare e cui oggi vogliono porre rimedio.

7) DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.

Riguardo alla diligenza prestata dagli istanti nell'adempire alle proprie obbligazioni il gestore nominato ha potuto constatare, mediante accesso agli archivi ufficiali, dalla Centrale Rischi da cui emerge la situazione debitoria; dagli estratti ruolo dell'Agenzia della Riscossione S.p.A. e circolarizzazione del credito da parte dell'Ente comune BITETTO, che la situazione di sovraindebitamento e' dovuta alla crisi di mercato e alla malattia di cui e' affetto il sig. FIORE.

8) RIFERIMENTI GIURIAPRUDENZIALI CON RICHIESTA INSUBORDINE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART 67 C.C.I.I.

Secondo un provvedimento del Tribunale Ancona 11 gennaio 2023 e' ammesso l'accesso al concordato minore liquidatorio da parte dell'imprenditore cessato, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) la prima riguarda l'interpretazione dell'art. 33 ult. co. CCII che sanziona con l'inammissibilità la proposta di concordato minore presentata "dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese"; osserva il tribunale che tale disposizione "deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo", in considerazione del fatto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 c.c., la cancellazione dell'ente dal Registro Imprese ne determina, come noto, la definitiva estinzione, mentre "l'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta

Ancora e' ammissibile il concordato minore liquidatorio per l'imprenditore individuale cessato Tribunale Napoli Nord, 03 Gennaio 2023. Est. Ferrara: ove la pronuncia si segnala tra le prime decisioni che ammettono l'imprenditore individuale cessato alla procedura di concordato minore liquidatorio,

Il concordato minore liquidatorio ex art 74 co 2 c.c.i.i. rappresenta un procedimento di ovviare al problema dell'imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese che mantiene a proprio carico, tuttavia, una debitoria d'impresa non definita, spesso rappresentata da debiti fiscali e previdenziali.

Il sistema concorsuale come definito nel nuovo CCII, infatti, sembra lasciare fuori dalle procedure regolatorie e negoziali (ristrutturazione del consumatore o concordato minore liquidatorio) il debitore persona fisica con pregressa debitoria derivante da attività cessata di carattere imprenditoriale o professionale: il permanere di detti debiti, unito alla circostanza della intervenuta cancellazione dal Registro Imprese quale imprenditore individuale, impedirebbe l'accesso sia alla ristrutturazione dei debiti del

Avve
Fior
Cristina
Cristina
Cristina

consumatore, sia al concordato minore liquidatorio, malgrado l'art. 2 c.1 lett. c) CCII definisca in via residuale l'area di operatività delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento ad "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

Nel caso che qui ci occupa solo il creditore ipotecario potrebbe essere soddisfatto mentre l'AER e gli altri creditori in privilegio e chirografari rimarrebbero incapienti, in considerazione che l'unico attivo e' rappresentato dai beni immobili, mentre gli emolumenti percepiti dal sig. FIORE sono impignorabili, come innanzi specificato, mentre la sig. TARULLI, non percepisce alcun reddito essendo sempre stata casalinga.

Ancora, il Tribunale di Napoli Nord, senza peraltro operare alcun riferimento all'art. 33 CCII, ammette l'ex imprenditore persona fisica alla procedura di concordato minore liquidatorio proprio con riferimento all'art. 2 CCII, che rappresenta una norma di chiusura del sistema ed esprime la volontà del legislatore di non lasciare fuori dal perimetro del sovraindebitamento situazioni come quella presa in esame dal giudice napoletano, altrimenti destinate alla sola procedura liquidatoria.

Altri tribunali, come Tribunale di Reggio Emilia 20 ottobre 2022, nello stesso senso di ampliare le possibilità di accesso alle procedure negoziali, hanno ammesso l'ex imprenditore cessato alla procedura di ristrutturazione dei debiti, ex art. 67 CCII, riconoscendo in capo allo stesso la qualità di consumatore.

Pertanto, ove il Tribunale adito non dovesse accogliere la richiesta ex art 74 comma 2 c.c.c.i., si chiede in subordine l'ammissione alla procedura di **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex art 67 c.c.i.i.**, in considerazione della debitoria in prevalenza di carattere consumeristica in capo agli odierni istanti, come suinnanzi indicata.

9)PIANO PROPOSTO- TEMPI E MODALITA' ED OSSERVAZIONI SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETO ALL'ALTERNATIVA DI LIQUIDAZIONE.

Si osserva che, in considerazione del valore complessivo dei beni immobili, per le quote parti degli istanti, ammonta a circa euro **122.720,00**, ovvero :

-euro 57.325,00 per la parte del signor Fiore

- euro 65.395,00 per le parti di spettanza della signora Tarulli.

Vi e' che, però, che per l'immobile in comproprietà degli istanti, quale unica residenza familiare oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Bari RGN. 94/2020 Giudice Ruffino Antonio (con valore di perizia di euro 114.650,00 , con vendita senza fissata per il 21/06/2023 ore 11:00 ha come **prezzo base € 114.650,00 e offerta minima di € 85.988,00**; orbene, poiché molto spesso gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare vengono aggiudicati all'offerta minima che, nel caso che qui ci occupa e' pari alla somma di euro 85.988,00, si ritiene che il valore di mercato attuale e' di euro 85.988,00.

Mentre in merito agli immobili di proprietà della TARULLI hanno un valore irrisorio pari ad euro 8.070,00 , ma si tratta di una quota parte di immobile in comproprietà, attualmente di difficile vendita e secondo l'art.75, comma 2, D.Lgs.14/2019, è possibile prevedere che "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi", sicuramente non rientrano nell'attivo per la valutazione dell'alternativa di liquidazione.

Non solo, circa il reddito percepito da parte del sig. FIORE non si ritiene che faccia parte dell'attivo da considerare nell'alternativa di liquidazione in quanto formato dalla pensione di invalidità e dall'indennità di accompagnamento , emolumenti di carattere assistenziale e dunque, impignorabili

Pertanto, l'attivo che si potrebbe ricavare da una eventuale liquidazione controllata e' pari ad euro 85.988,00 (ove l'immobile fosse aggiudicato alla prossimo esperimento di vendita del 21.06.2023) decurtate le somme a titolo di spese e competenze dei professionisti all'interno della procedura esecutiva immobiliare pendente, somma di gran lunga inferiore alla somma offerta pari ad euro **€ 98.239,57, ove non solo verra' soddisfatto il creditore ipotecario, in caso di omologa, ma anche tutti gli altri creditori in percentuali differenti, come da tabella di seguito:**

Avv. Arac
Fae Eiloo
San Di Cu
Fior

Proposta di concordato minore unitaria				
Ordine di soddisfazione del credito	Creditori	Debito residuo	% soddisfazio ne	Somma proposta
prededuzione	OCC	€ 8.920,50	100,00%	€ 8.920,50
mutuo ipotecario	Penelope spv s.r.l.	€ 68.327,98	100,00%	€ 68.327,98
spese di giustizia	spese giustizia proc esec. 94/2020 rgei	€ 4.670,61	100,00%	€ 4.670,61
privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	Avv. Cristina Surico	€ 7.528,63	100,00%	€ 7.528,63
privilegio generale grado 1° artt. 2753 e 2749 c.c. e n.1 art. 2778 c.c.	INAIL	€ 3,70	100,00%	€ 3,70
privilegio generale grado 8° artt. 2753 e 2749 c.c. e n. 8 art. 2778 c.c.	INAIL	€ 176,28	50,00%	€ 88,14

fine Entrata The Area

privilegio generale grado 18° artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. Prov. le Bari	€ 3.291,24	40,00%	€ 1.316,50
privilegio generale grado 19° artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. Prov. le Bari	€ 5.836,33	30,00%	€ 1.750,90
privilegio generale grado 20° art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.	Regione Puglia	€ 4.188,80	20,00%	€ 837,76
privilegio generale grado 20° art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.	Comune di Bitetto	€ 1.805,21	20,00%	€ 361,04
chirografario	Tribunale di Bari	€ 1.000,00	15,00%	€ 150,00
chirografario	Camera di Commercio di Bari	€ 160,05	15,00%	€ 24,01

fine da Tar. Bari

chirografario	INAIL	€ 1,61	15,00%	€ 0,24
chirografario	Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	€ 1.936,94	15,00%	€ 290,54
chirografario	Comune di Bitetto	€ 341,53	15,00%	€ 51,23
chirografario	Direzione provinciale del lavoro di Bari	€ 10.176,13	15,00%	€ 1.526,42
chirografario	Regione Puglia	€ 335,60	15,00%	€ 50,34
chirografario	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.	€ 2.523,16	15,00%	€ 378,47
chirografario	Ifis NPL Investing s.p.a. (già Danubio s.r.l., già Unicredit s.p.a.)	€ 2.228,38	15,00%	€ 334,26
credito privilegiato degradato a chirografario per incapacienza	Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	€ 1.974,74	15,00%	€ 296,21
credito privilegiato degradato a chirografario per incapacienza	Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	€ 4.085,43	15,00%	€ 612,81
credito privilegiato degradato a chirografario per incapacienza	Regione Puglia	€ 3.351,04	15,00%	€ 502,66
credito privilegiato degradato a chirografario per incapacienza	Comune di Bitetto	€ 1.444,17	15,00%	€ 216,63
Totale				€ 98.239,57
Totale senza prededuzione				€ 89.319,07

Il pagamento di quanto offerto si articolerebbe con n.151 rate mensili da €650,00 a partire dal mese successivo all'emissione della sentenza di omologa e un'ultima rata a saldo di € 739,57, che saranno versate dal ricorrente sig. Fiore Oronzo e dalle due terze assuntrici Fiore Emiliana e Fiore Arianna (quest'ultime si impegnano a contribuire nel pagamento rateale proposto solo e soltanto in caso di omologa della presente procedura) sul conto corrente della Procedura con cadenza mensile, di cui:

- Rate dalla n.1 alla n.150 di € 650,00 cadauna;
- Rata n.151 di € 739,57;

Fiore Oronzo
 Fiore Emiliana
 Fiore Arianna
 In O.C. C. C.
 For. E. C. C. C.
 For. E. C. C. C.
 For. E. C. C. C.

- - IN VIA PRELIMINARE sospendere ai sensi dell'art. 70 co. 4 C.C.I.I., il procedimento di esecuzione forzata immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Bari RGN. 94/2020 Giudice Ruffino Antonio
- in quanto la prosecuzione della predetta procedura e la possibile vendita (prossimo esperimento di vendita fissato in data 21 giugno 2023) dell'unico bene immobile di proprietà dell'istante pregiudicherebbe irrimediabilmente la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti. - disporre nel decreto di omologare ogni altro provvedimento che
- la S.V. riterrà opportuno adottare;
- - IN VIA PRINCIPALE: disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, che il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze".

Si depositano, unitamente al presente i documenti come da indice nella Relazione particolareggiata del Gestore della crisi professionista nominato dall'O.C.C. presso la Camera di Commercio di Bari Dott. Pietro MASCOLO.

Ci si riserva di modificare e/o produrre ulteriore documentazione .

Con osservanza

Con osservanza.

Laterza, Bari li data deposito.

Firma F. J. O. O. O. O.

;firma

F. J. O. O. O. O.

Firma F. J. O. O. O. O.

;firma

F. J. O. O. O. O.

AVVOCATO CRISTINA SURICO